



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 ottobre 2022
(OR. en)

Fascicolo interistituzionale:
2012/0299(COD)

10521/22
ADD 1

LIMITE

SOC 394
GENDER 117
ECOFIN 651
DRS 32
CODEC 970

PROGETTO DI MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

Oggetto: Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure

– Progetto di motivazione del Consiglio

I. INTRODUZIONE

1. La Commissione ha trasmesso la proposta in oggetto al Parlamento europeo e al Consiglio il 14 novembre 2012.
2. La proposta mirava ad affrontare il grave problema della sottorappresentazione delle donne nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa.
3. Nel corso della sua 7^a legislatura, il Parlamento europeo ha designato la commissione giuridica (JURI) e la commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere (FEMM) quali commissioni congiuntamente competenti per la proposta legislativa. Le commissioni JURI e FEMM hanno nominato rispettivamente Evelyn Regner (SD, AT) e Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE, EL) quali correlatrici e hanno proceduto al voto sulla relazione il 14 ottobre 2013. Il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione in prima lettura, contenente 66 emendamenti, il 20 novembre 2013¹.
4. Nel corso della 9^a legislatura del Parlamento europeo, le commissioni JURI e FEMM hanno nominato correlatrici rispettivamente Lara Wolters (SD, NL) e Evelyn Regner (SD, AT) e, dopo che il Consiglio ha definito il suo orientamento generale sulla proposta, hanno deciso congiuntamente, il 16 marzo 2022, di avviare i negoziati interistituzionali sulla base della posizione del Parlamento in prima lettura.
5. A livello di Consiglio, la proposta è stata esaminata per la prima volta il 1° febbraio 2013 dal gruppo "Questioni sociali". In tale occasione e nelle riunioni successive (18 febbraio e 25 marzo 2013) il gruppo ha esaminato anche la valutazione d'impatto.
6. Relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori sono state presentate al Consiglio EPSCO il 20 giugno e 9 dicembre 2013, il 19 giugno e 11 dicembre 2014 e il 18 giugno 2015. Il 7 dicembre 2015 il Consiglio EPSCO ha esaminato un testo di compromesso presentato dalla presidenza, ma non è stato in grado di raggiungere una maggioranza qualificata. Un'ulteriore relazione sullo stato di avanzamento dei lavori è stata presentata al Consiglio EPSCO il 15 giugno 2017. A seguito di ulteriori lavori svolti a vari livelli, il Consiglio ha definito un orientamento generale il 14 marzo 2022².

¹ P7_TA(2013)0488.

² 6468/22 + ADD 1.

7. Tra marzo e giugno 2022 si sono tenuti negoziati tra il Parlamento europeo, il Consiglio e — nel ruolo di facilitatore — la Commissione in vista di un accordo sulla proposta. Il 7 giugno 2022 i negoziatori hanno raggiunto un accordo provvisorio su un testo di compromesso, che è stato successivamente analizzato e approvato dal Comitato dei rappresentanti permanenti il 15 giugno 2022³.
8. Nei suoi lavori il Consiglio ha tenuto conto dei pareri del Comitato economico e sociale europeo e del Comitato delle regioni, adottati rispettivamente il 13 febbraio 2013 e il 30 maggio 2013.
9. Considerato l'accordo provvisorio fra i colegislatori e in seguito alla messa a punto giuridico-linguistica, è previsto che il Consiglio adotti la sua posizione in prima lettura sulla proposta nell'ottobre 2022.

II. OBIETTIVO

10. La proposta della Commissione fissa un obiettivo quantitativo del 40 % per la proporzione del sesso sottorappresentato nei consigli di amministrazione delle società quotate e l'obbligo per le società di adoperarsi al fine di raggiungere tale obiettivo, tra l'altro introducendo norme procedurali per la selezione e la nomina dei membri del consiglio di amministrazione senza incarichi esecutivi.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE DEL CONSIGLIO IN PRIMA LETTURA

A. Aspetti generali

11. Il Parlamento e il Consiglio hanno condotto negoziati, sulla base della proposta della Commissione, al fine di concludere un accordo nella fase della posizione del Consiglio in prima lettura (accordo rapido in seconda lettura). Il testo del progetto di posizione del Consiglio rispecchia pienamente il compromesso raggiunto dai colegislatori.

³ 9880/22 + ADD 1.

12. La posizione del Parlamento in prima lettura ha ampiamente confermato l'approccio adottato dalla Commissione nella sua proposta, che presentava norme minime per procedure di selezione eque e trasparenti al fine di migliorare l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società, ma non fissava quote vincolanti. Anche l'orientamento generale del Consiglio, concordato più di nove anni dopo la posizione del Parlamento in prima lettura, ha approvato tale approccio, sottolineando nel contempo la necessità di riconoscere i diversi mezzi con cui gli Stati membri potrebbero conseguire gli obiettivi della direttiva, in linea con il principio di sussidiarietà.
13. Il testo di compromesso che si rispecchia nella posizione del Consiglio in prima lettura contiene gli elementi fondamentali riportati di seguito.

B. Struttura e ambito di applicazione

a. Riorganizzazione del testo

14. Il Consiglio ha riorganizzato la struttura del testo ai fini di una maggiore chiarezza e per evidenziare la distinzione tra gli obiettivi che le società quotate devono perseguire e i mezzi previsti per conseguirli (cfr. articoli 5 e 6) nonché per chiarire le altre disposizioni, comprese quelle relative agli obiettivi individuali, alle relazioni e agli organismi per la promozione della parità (cfr. articoli 5, 7 e 10). Tale ristrutturazione ha inoltre consentito di chiarire il funzionamento della clausola sospensiva (cfr. sotto). Al fine di chiarire che la sospensione avviene al momento dell'attuazione della direttiva, nell'ambito dei negoziati tra i legislatori l'articolo pertinente è stato spostato nella parte finale del testo (cfr. articolo 12). Il resto della struttura del testo concordato segue la logica introdotta dal Consiglio nel suo orientamento generale.

b. Titolo

15. Il titolo della proposta originaria faceva riferimento unicamente agli amministratori senza incarichi esecutivi, sebbene la proposta contenesse di fatto disposizioni applicabili anche agli amministratori con incarichi esecutivi. A fini di chiarezza, il Consiglio ha modificato il titolo in modo da precisare che la direttiva riguarda *tutti* gli amministratori, con o senza incarichi esecutivi. Lo stesso chiarimento è stato apportato, ove opportuno, in tutto il testo. Questo approccio è stato concordato dai legislatori nel corso dei negoziati ed è mantenuto nel testo di compromesso.

c. Definizioni (articolo 3)

16. Nel testo di compromesso le principali definizioni sono state allineate all'orientamento generale del Consiglio. In particolare, la definizione di "società quotata" fa riferimento a una società avente la sede legale in uno Stato membro e le cui *azioni* sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato.

d. Obiettivi (articolo 5)

17. La proposta della Commissione europea conteneva già due obiettivi alternativi: il 40 % per gli amministratori senza incarichi esecutivi o il 33 % per tutti gli amministratori, sebbene quest'ultima opzione abbia ricevuto minore visibilità. Il Consiglio ha riformulato i due obiettivi, rendendoli entrambi ugualmente espliciti, al fine di chiarire l'ambito di applicazione e le alternative previste. Il Parlamento europeo non ha ravvisato la necessità di tale cambiamento e ha espresso la preoccupazione che possa apparire come una riduzione del livello di ambizione. A titolo di compromesso, l'articolo 5 è stato leggermente riformulato, in modo da non utilizzare più l'espressione "si prefiggano di raggiungere" e facendo riferimento piuttosto all'obbligo degli Stati membri di garantire che le società quotate siano "soggette" a uno dei due obiettivi. Gli obiettivi stessi sono invece rimasti invariati.

e. Società pubbliche e società private, e società all'interno delle quali i membri del sesso sottorappresentato costituiscono meno del 10 % del personale

18. Il Consiglio desiderava sopprimere la disposizione che distingueva tra imprese pubbliche e private, con le prime soggette a una data obiettivo anticipata. Dal canto suo, il Parlamento desiderava sopprimere la disposizione che consentiva agli Stati membri di esentare dalle disposizioni fondamentali le società all'interno delle quali i membri del sesso sottorappresentato costituiscono meno del 10 % del personale. A titolo di compromesso, entrambe le disposizioni sono state soppresse.

C. Procedure di selezione

a. Azioni positive (articolo 6)

19. La posizione del Parlamento conteneva diverse disposizioni applicabili alla fase di preselezione. A titolo di compromesso, i colegislatori hanno concordato una formulazione che precisa chiaramente che l'azione positiva si applica all'intero processo di selezione. In linea con tale approccio e alla luce della giurisprudenza consolidata in materia, il testo di compromesso specifica che l'obiettivo di migliorare la parità di genere dovrebbe disciplinare l'intero processo, compresa la fase di preselezione, e che dovrebbe essere data priorità al sesso sottorappresentato, a condizione che il candidato possieda le stesse qualifiche di quelle del candidato dell'altro sesso, ma non automaticamente o incondizionatamente.

b. Obblighi di informazione (articolo 6, paragrafo 3)

20. La posizione del Parlamento ha ampliato l'elenco delle informazioni che le imprese sarebbero tenute a fornire ai candidati non selezionati. Tuttavia, nell'ambito del compromesso globale, le disposizioni pertinenti sono state mantenute in una forma simile a quella originariamente proposta dalla Commissione.

D. Clausola sospensiva (articolo 12)

21. In uno spirito di sussidiarietà, nel suo orientamento generale il Consiglio ha ulteriormente sviluppato e perfezionato la clausola sospensiva contenuta nella proposta della Commissione, al fine di accordare la necessaria flessibilità agli Stati membri che hanno già adottato misure altrettanto efficaci per migliorare l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle società e che dovrebbero pertanto essere autorizzati a sospendere i requisiti procedurali previsti dalla direttiva. Tuttavia, il Parlamento ha considerato che la clausola sospensiva contenuta nel testo del Consiglio fosse potenzialmente troppo ampia e in alcune parti anche poco chiara, dando così l'impressione di una lacuna. A titolo di compromesso, i colegislatori hanno convenuto di specificare che la clausola sospensiva è disponibile solo per gli Stati membri che hanno adottato misure nazionali di cui sia dimostrato che sono "altrettanto efficaci", il che significa che dovrebbero essere richieste misure quantitative vincolanti nella legislazione nazionale o risultati effettivi sotto forma di una percentuale specifica raggiunta. Inoltre, secondo il testo di compromesso, affinché uno Stato membro possa avvalersi della clausola sospensiva le condizioni devono essere soddisfatte entro la data di entrata in vigore della direttiva.
22. Il compromesso raggiunto comprende altresì un *elenco chiuso delle condizioni* che gli Stati membri devono soddisfare per poter beneficiare della sospensione e una descrizione più chiara degli elementi fondamentali che dovrebbero essere inclusi nella legislazione nazionale. Il compromesso omette inoltre l'opzione supplementare contenuta nella proposta della Commissione, che avrebbe consentito una sospensione basata sullo slancio in corso verso la realizzazione di progressi (anziché su una percentuale specifica già raggiunta). In aggiunta a ciò, nell'articolo sul riesame è stata inserita una disposizione che impone alla Commissione di valutare l'eventuale opportunità di rivedere le condizioni della clausola sospensiva nella sua relazione del 2030. Inoltre, gli Stati membri che si avvalgono della clausola sospensiva saranno anche tenuti a comunicare non solo se e in che modo hanno soddisfatto le condizioni applicabili, ma anche se stanno compiendo ulteriori progressi verso una rappresentanza più equilibrata di entrambi i sessi, in linea con il loro più ampio obbligo di riferire sui progressi compiuti in generale. Il compromesso stabilisce altresì che gli Stati membri applicano la direttiva e la Commissione riferisce in merito a tale applicazione.

E. Date e termini (articolo 5)

23. Dato il numero di anni trascorsi dalla prima formulazione della proposta, il Consiglio ha aggiornato le date e i termini nel suo orientamento generale. Dal canto suo il Parlamento, avendo adottato il suo parere già nel 2013, non ha avuto la possibilità di procedere a tale aggiornamento. I negoziati tra colegislatori si sono concentrati sul termine per il recepimento e sulla data limite fissata in relazione agli obiettivi della direttiva, mentre il Parlamento ha chiesto un calendario più rigoroso. Il compromesso concordato torna a un periodo standard di recepimento di due anni e fissa la data limite per il conseguimento degli obiettivi quantitativi al 30 giugno 2026, a metà strada tra i rispettivi mandati dei colegislatori.

F. Sanzioni (articolo 8)

24. Vi era un notevole divario tra la posizione contenuta nell'orientamento generale del Consiglio, la quale manteneva una formulazione breve e generale che faceva riferimento alle "misure di esecuzione", e quella del Parlamento, più dettagliata, che avrebbe imposto agli Stati membri di introdurre sanzioni specifiche quali sanzioni amministrative, annullamento delle nomine nonché esclusione dalle gare d'appalto pubbliche e dall'accesso ai fondi europei. Il testo di compromesso concordato utilizza il termine "sanzioni" e riprende l'idea originaria della Commissione di menzionare, esclusivamente a titolo di esempio, le ammende e l'annullamento delle nomine. È stata inoltre aggiunta una disposizione generale sugli appalti pubblici, che impone agli Stati membri di provvedere affinché, nell'esecuzione degli appalti pubblici e delle concessioni, le società quotate rispettino gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale e del lavoro, conformemente alla legislazione dell'UE applicabile in materia. Infine, nell'ambito del compromesso è stata inclusa nel testo una forma alternativa di sanzione o di incentivo informale, ossia la pubblicazione da parte degli Stati membri di un elenco delle società che sono riuscite a conseguire gli obiettivi quantitativi fissati dalla direttiva.

G. Riesame (articolo 13)

25. Nella sua posizione, il Parlamento aveva previsto di rendere esplicita la possibilità per la Commissione di proporre una revisione dell'ambito di applicazione della direttiva al fine di includere le istituzioni e gli organi europei, le società non quotate, le sanzioni e la clausola sospensiva. Il Consiglio si è dichiarato favorevole a una formulazione più generale, tenendo presente che la Commissione ha comunque il diritto di iniziativa per decidere in merito a future proposte di revisione o integrazione della direttiva. Il testo di compromesso invita la Commissione a esaminare, nella sua relazione del 2030, l'efficacia della direttiva, l'eventuale necessità di estenderne l'ambito di applicazione in un secondo momento per includere le società non quotate che non sono PMI, e una delle condizioni della clausola di sospensione, vale a dire quella basata sui progressi compiuti (articolo 12, paragrafo 1, lettera a)). Le PMI e le istituzioni dell'UE sono chiaramente escluse dall'articolo sul riesame, come risulta dal testo di compromesso concordato. Tuttavia, è stato aggiunto un considerando sul ruolo esemplare che sono chiamate a svolgere le istituzioni dell'UE, al fine di prendere atto delle strategie per la parità esistenti (considerando 12).

H. Allegato tecnico

26. Nella sua posizione, il Consiglio ha aggiunto un allegato tecnico che precisa il numero di amministratori ritenuti necessari per raggiungere gli obiettivi quantitativi espressi in percentuale nella direttiva. Tale allegato è incluso nel compromesso concordato dai colegislatori.

IV. CONCLUSIONE

27. La posizione del Consiglio mantiene gli obiettivi principali della proposta della Commissione europea e rispecchia pienamente il compromesso raggiunto nei negoziati informali tra il Consiglio e il Parlamento europeo con il sostegno della Commissione.
28. Il compromesso raggiunto dai colegislatori è stato confermato da una lettera dei presidenti delle commissioni JURI e FEMM del Parlamento europeo, datata 16 giugno 2022, e dovrebbe essere adottato dal Consiglio a tempo debito come posizione in prima lettura.